Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale Politica fiscale

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Berna, 16 settembre 2022

Spiegazioni concernenti:

- **l'ordinanza del DFF sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta (ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)**
- **la modifica dell'ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (ordinanza sulle spese professionali; RS *642.118.1*)**
- **la modifica dell'ordinanza del DFF dell'11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo; RS *642.118.2*)**

1. Situazione iniziale

Conformemente all'articolo 39 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) adegua ogni anno le tariffe e le deduzioni all'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC).

Ai fini dell'adeguamento è determinante lo stato dell'IPC il 30 giugno prima dell'inizio del periodo fiscale (art. 39 cpv. 2 LIFD). L'adeguamento è escluso se l'andamento del rincaro è negativo. La compensazione in caso di rincaro negativo è effettuata sulla base dell'ultimo adeguamento.

L'ultima compensazione degli effetti della progressione a freddo è avvenuta per l'anno fiscale 2012 sulla base dello stato dell'IPC al 30 giugno 2011. Da allora, l'IPC non ha mai superato tale livello nei giorni di riferimento determinanti, ragione per cui non si è resa necessaria una compensazione.

La modifica dell'OPFr al 1° gennaio 2014 è stata effettuata in virtù della legge federale del 22 marzo 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche e non ha avuto ripercussioni materiali sulle tariffe e sulle deduzioni.

2. Ordinanza sulla progressione a freddo

Commento ai singoli articoli

Articolo 1

L'ordinanza poggia sugli articoli 39 capoverso 2 e 14 capoverso 6 LIFD. Quest'ultima disposizione, riguardante l'imposizione secondo il dispendio, prevede espressamente al capoverso 6 l'adeguamento della base di calcolo minima all'IPC.

Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, il rincaro per il periodo dal 30 giugno 2011 (giorno di riferimento dell'ultima compensazione) al 30 giugno 2022 ammonta al 2,04 per cento. Di conseguenza, le tariffe e le deduzioni devono essere adeguate per l'anno fiscale 2023.

I nuovi importi previsti dagli articoli 2–7 saranno inseriti direttamente nella LIFD.

Gli effetti della progressione a freddo per le deduzioni o le tariffe introdotte o modificate dall'ultima compensazione vengono compensati in base allo stato dell'IPC al momento dell'entrata in vigore delle deduzioni o delle tariffe nuove o modificate (cfr. messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2009, FF *2009* 1349, in particolare 1356).

Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o inferiori. Per questo motivo è possibile che un importo non venga modificato nonostante il rincaro, ad esempio per i casi previsti dagli articoli 24 lettera j (vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza), 33 capoverso 1bis lettera b (aumento delle deduzioni per i premi d'assicurazione e interessi dei capitali a risparmio) e 33*a* (prestazioni volontarie) LIFD.

L'importo concernente il trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi secondo l'articolo 33 capoverso 3 LIFD sarà aumentato a 25 000 franchi con effetto dal 1° gennaio 2023 e pertanto non richiede adeguamenti (RU *2022* 120).

Articolo 2

Questa disposizione contiene le tariffe ai fini dell'imposta federale diretta per le persone fisiche conformemente allo stato dell'IPC al 30 giugno 2022 (con effetti per l'anno fiscale 2023). Le singole tariffe di cui all'articolo 36 capoversi 1 e 2 LIFD saranno aumentate ciascuna del 2,04 per cento. Sarà altresì adeguata la deduzione di cui all'articolo 36 capoverso 2bis LIFD dall'ammontare dell'imposta.

Articoli 3–7

Subiscono adeguamenti le deduzioni in franchi, l'ammontare massimo di una deduzione, l'ammontare dei proventi esenti e la base di calcolo minima per le persone tassate secondo il dispendio. Adeguando queste tariffe e deduzioni si mira a evitare uno squilibrio degli oneri fiscali previsti dal legislatore.

Articolo 8

L'ordinanza del DFF del 2 settembre 2013 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta sarà abrogata.

Articolo 9

La presente ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 sulla base dell'articolo 39 LIFD.

3. Ordinanza sulle spese professionali

Articolo 5 capoverso 1 nonché allegato numero 2, primo periodo

La deduzione massima per le spese di trasporto sarà disciplinata nell'articolo 26 capoverso 1 lettera a LIFD. Anch'essa viene adeguata al rincaro. Non è necessario ripetere l'importo della deduzione nell'ordinanza sulle spese professionali.

4. Ordinanza sull'imposta alla fonte

Le tariffe dell'imposta alla fonte della Confederazione riportate nei numeri 2 e 3 dell'allegato vengono adeguate al rincaro secondo lo stato dell'IPC al 30 giugno 2022.